Num. 199

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Venerdì 22 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
21 Agosto	740,28	739,76	739,82	+22,0	+26,4	+29,2	+16,8	+23,5	+24,0	+16,2	O.S O.	S.	E.	Pioggia	Nug. sottili	Nuvolette

PARTE UFFICIALE

TORINO, 21 AGOSTO 1862

Relazione a Sua Maestà.

SIRE,

Il generale Garibaldi, posti in dimenticanza i doveri del cittadino, ha alzato in Sicilia la bandiera della ribellione. Il Vostro nome e quello d'Italia stanno ancora ad illusione dei semplici su questa bandiera, ma non servono più che a velare gli intenti della demagogia europea, al servizio della quale egli sembra aver oggi posto il suo braccio e la sua rinomanza.

Il grido di *Roma o Morte* e le insensate contumelie contro il glorioso Vostro alleato accolte con plauso dai soli nemici della libertà e dell'unità d'Italia divengono sulle sue labbra la causa che più ritarda il momento in cui, secondo il voto solennemente espresso dalla Nazionale Rappresentanza la sede del Governo Italiano sarà stabilita nella Città Eterna.

Pertinacemente sordo alla voce del dovere egli non si è commosso al pensiero di accendere la guerra civile in seno alla patria sua; la vostra parola un dì sì rispettata è stata senza effetto sopra di lui. Un'azione più energica è divenuta necessaria.

I rappresentanti del Governo in Sicilia meno facili ad obliare i servigi resi da questo generale in omaggio ai sentimenti del paese verso di lui, e soprattutto in considerazione della singolare benevolenza onde era onorato da V. M., hanno usato a suo riguardo di una tolleranza che in altri casi sarebbe stata riprovevole.

I mezzi di repressione ordinaria che bastarono ad impedire i tentativi onde non ha guari fu minacciata a pie' delle Alpi Tirolesi la sicurezza e la pace dell'Italia sono oggi inadeguati al fine. Ora che ogni speranza di ravvedimento è venuta meno e che la ribellione è aperta, il Governo fallirebbe alla vostra fiducia ed a quella che cogli ultimi suoi voti gli manifestava il Parlamento, ove non proponesse a V. M. di far forza ai proprii sentimenti e di adoperare tutti i mezzi di cui in virtù delle leggi e per la naturale ragione delle cose l'Autorità Reale è fornita al fine di rintuzzare su tutti i punti l'audace rivolta e per instaurare l'impero delle leggi depresse ed oltraggiate in tutta l'Isola. Si tratta, o Sire, di serbare incolumi, contro tutti i nostri nemici, i principii proclamati nei plebisciti, di assodare l'unità del Regno, e di mantenere aperta all'Italia la via de'suoi alti destini. Sarebbe colpa il recedere dinanzi alle esigenze di simile posizione. È obbligo indeclinabile dei vostri Ministri di provvedere a questi intenti. Gli imminenti pericoli, e l'indole delle offese ond'è minacciata la Patria legittimano di per se stessi i provvedimenti che essi sottopongono alla Vostra approvazione. Alzando una bandiera contro la Vostra, armando i cittadini contro le Vostre fedeli truppe il generale Garibaldi si è posto contro lo Stato. Egli e quanti lo seguono si sono messi in aperta ostilità colla legge, d'onde la necessità di trattare il paese che occupano come un paese tenuto o minacciato dal nemico. Eppertanto Vi proponiamo, o Sire, di mettere l'Isola di Sicilia in stato d'assedio per tutto il tempo in cui vi durerà la ribellione, fino a che le condizioni dell'ordine non vi sieno ristabilite.

Il Vostro Consiglio assume francamente la responsabilità di questi provvedimenti eccezionali perchè scorge in essi il modo più sicuro di ristaurare più prontamente nelle Provincie sconvolte dai ribelli il regno delle leggi e della libertà, come di farvi cessare le terribili ansie cui danno cagione i pericoli e le minaccie della guerra intestina. Essi varranno altresì, o Sire, a tutelare la Monarchia rappresentativa che tutti abbiamo giurato di mantenere, a rimuovere un gravissimo ostacolo al compimento dell'Unità Italiana, ed a rassodare tutti gli elementi della gloria e della prosperità nazionale.

U. RATTAZZI.
G. DURANDO.
A. PETITTI.
R. CONFORTI.
C. MATTEUCCI.
DEPRETIS.
DI PERSANO.
QUINTINO SELLA.

Il N. 742 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto le RR. Patenti del 31 dicembre 1838, numero 247, colle quali venne abolita la Direzione del Lotto istituita nelle antiche Provincie colle RR. Patenti 24 febbraio 1820, aggiungendone le incumbenze alla Azienda Generale delle Finanze;

Vista la legge 23 marzo 1853, n. 1483, che sopprimeva tutte le Aziende concentrando ne' Ministeri l'Amministrazione generale dello Stato;

Vista la Legge 13 novembre 1859, n. 37 6;

Volendo provvedere ad una più regolare amministrazione centrale de' Regii Lotti delle varie Provincie del Regno, segregando dal Ministero delle Finanze l'amministrazione speciale di quello delle antiche Provincie;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È ristabilita nella città di Torino una Direzione per l'Amministrazione del Lotto delle antiche Provincie del Regno colla pianta di Personale stabilita nella tabella annessa al presente Decreto vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. La Direzione è posta sotto la immediata dipendenza del Ministero delle Finanze. Essa avrà le attribuzioni e si governerà colle norme e coi regolamenti già stabiliti per la soppressa Direzione del Lotto delle antiche Provincie in tutto ciò a cui non sia stato derogato con posteriori disposizioni.

Art. 3. La Direzione imprenderà le sue funzioni a partire dal 1.o agosto del corrente anno.

Da tale epoca gli Uffizi contabili e d'ispezione del Lotto delle antiche Provincie dipenderanno direttamente dalla medesima in ogni parte delle loro incumbenze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

PIANTA *numerica del Personale per la Direzione del Lotto delle antiche Provincie.*

Numero dei posti	Gradi	Stipendio Individuale	Stipendio Totale
1	Direttore	5000	5000
1	Ispettore di 1.a classe	4000	4000
1	Segretario Capo	3500	3500
1	Ispettore di 2.a classe	3500	3500
2	Ispettori di 3.a classe	3000	6000
1	Segretario	2500	2500
1	Commesso di 1.a classe	2200	2200
1	Id. di 2.a »	1800	1800
2	Id. di 3.a »	1500	3000
4	Id. di 4.a »	1200	4800
15			
	Personale di basso servizio.		
1	Usciere	800	800
1	Inserviente	700	700
	Totale L.		37800
	Assegno per spese d'ufficio		2000
	L.		39800

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. 763 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a concedere al sig. conte Pietro Bastogi sotto l'osservanza dei patti da lui proposti, e relativo capitolato d'oneri, e colle modificazioni di cui nel testo unito alla presente legge, la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate:

1. Una linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto per Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, con una diramazione da Bari a Taranto;

2. Una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli e Salerno;

3. Una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celano, Solmona e Popoli;

4. Una linea da Voghera a Pavia, e finalmente una linea da Pavia a Brescia per Cremona, salvi, per quest'ultima, i dritti della Compagnia delle ferrovie lombarde e centrale italiana contenuti nella legge 8 luglio 1860.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
QUINTINO SELLA.

CONVENZIONE

Art. 1. È accordata al sig. conte Bastogi la concessione delle seguenti linee di strade ferrate:

1. Una linea lungo il littorale adriatico da Ancona ad Otranto per Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, con una diramazione da Bari a Taranto;

2. Una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli e Salerno;

3. Una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celano, Solmona e Popoli;

4. Una linea da Voghera a Pavia, e finalmente una linea da Pavia a Brescia per Cremona, salvi per quest'ultima i diritti della Compagnia delle ferrovie lombarde e centrale italiana contenuti nel capitolato annesso alla legge 8 luglio 1860.

Il concessionario delle prime tre linee sarà autorizzato ad acquistare la linea da Napoli a Salerno con diramazione per Castellamare, la quale in tal caso entrerà a far parte della concessione ai patti della presente convenzione.

Art. 2. I termini per il compimento della costruzione delle varie sovradette linee sono fissati come segue:

1. Per le sezioni di strada da San Benedetto del Tronto a Conza, e da Napoli ad Eboli il 1.o maggio 1863;

2. Per le sezioni da Eboli a Laviano il 1.o gennaio 1864;

3. Per la sezione da Conza a Laviano il 1.o gennaio 1865;

4. Per il tratto da Foggia a Barletta il 1.o gennaio 1864;

5. Per quello da Barletta a Bari il 1.o luglio 1864;

6. Per quello da Bari a Brindisi il 1.o gennaio 1865;

7. Per quello da Brindisi ad Otranto il 1.o gen. 1866;

8. Per la diramazione da Bari a Taranto il 1.o luglio 1865;

La linea da Pescara a Ceprano dovrà essere compiuta nel termine di cinque anni a datare dall'approvazione dei relativi studi definitivi, che dovranno essere presentati entro un anno dalla legge di approvazione della presente Convenzione.

La linea da Pavia a Voghera e la sezione della linea da Pavia a Brescia, compresa tra Brescia e Cremona, dovranno essere costrutte entro 18 mesi dalla data della legge di approvazione della presente Convenzione.

Quella da Cremona a Pavia in ventiquattro mesi dalla stessa data.

Art. 3. Sui termini stabiliti al precedente articolo, è accordata per la traversa della città di Salerno e per la galleria di Conza la tolleranza di mesi tre.

Art. 4. Nel caso però in cui circostanze straordinarie o di forza maggiore, delle quali resta al Governo esclusivamente riservato l'apprezzamento, rendessero impossibile l'ultimazione dei lavori, per la traversa e per la galleria predetta, anche nel termine portato dalla sovradetta tolleranza, il tempo utile per il finale compimento di queste due opere potrà essere, a giudizio del Governo, prorogato di quanto sarà reputato assolutamente indispensabile.

Art. 5. Allo scopo di portare a compimento nei termini rispettivamente fissati la costruzione delle linee, o delle sezioni di linee riferite sotto i numeri dall'1 all'8 dell'art. 2, i lavori e le provviste relative alle medesime dovranno essere attivati per modo che la spesa impiegata nella loro effettuazione non resti giammai al disotto di 8 milioni di lire al mese.

Art. 6. Nei termini come sopra fissati per il compimento dei lavori di costruzione, dovrà essere attivato l'esercizio sulle rispettive linee o sezioni di linee, con condizione espressa che, portata la costruzione delle oppeste sezioni di strada ferrata sino ad Eboli ed a Conza, si debba immediatamente provvedere all'organizzazione di un servizio speciale di trasporto celere per i viaggiatori, per le comunicazioni attraverso l'Apennino, fra quei due punti, fino a che si possa attivare fra i medesimi l'esercizio della strada ferrata.

Un eguale servizio di trasporto celere si dovrà stabilire per la traversa di Salerno, quando al compimento dei lavori per la medesima fosse per rendersi indispensabile un termine di tolleranza maggiore di quello accordato dall'art. 3.

Art. 7. Il concessionario si obbliga a costituire nel termine di un mese, dal giorno dell'approvazione per legge della presente Convenzione e nelle forme prescritte dalle leggi, una Società anonima, sotto il titolo: *Società italiana per le strade ferrate meridionali*, col capitale di cento milioni in azioni, la quale assuma gli obblighi ed i diritti portati dalla presente Convenzione.

La sede della Società e le adunanze generali degli azionisti dovranno tenersi nella capitale del Regno.

Gli statuti della Società dovranno essere sottoposti all'approvazione del Governo.

Art. 8. La Società è autorizzata a realizzare il capitale necessario all'adempimento degli obblighi imposti dalla presente concessione, per un terzo in azioni e per due terzi in obbligazioni.

Art. 9. Fino a costituzione della Società il concessionario assume personalmente l'obbligo di attivare i lavori colla maggior possibile sollecitudine, facendovi metter mano immediatamente dopo che la presente Convenzione sarà approvata per legge.

Art. 10. Il concessionario e quindi la Società, che sarà dal medesimo costituita, dovrà surrogare il Governo in tutti gli oneri da esso assunti in virtù di contratti in corso per provviste e per eseguimento di lavori relativi alle linee contemplate nella presente concessione.

Per la esecuzione dei precitati contratti il Governo trasmette i proprii diritti al concessionario, ponendolo nel suo luogo per tutti gli effetti.

Il concessionario e quindi per esso la Società, si obbliga del pari a concorrere per una metà in tutte le spese per la costruzione della strada ordinaria fra Candela ed Eboli, rimanendo però la medesima in assoluta proprietà dello Stato.

Art. 11. La Società ha l'obbligo di fondare in Napoli un grande stabilimento, nel quale si possa costrurre la metà almeno di tutte le locomotive e di tutto il materiale circolante necessario all'esercizio delle strade ferrate napolitane, per quanto i termini fissati per il compimento delle medesime saranno per consentirlo.

Compiuta la rete delle strade contemplate nella concessione, dovrà essere fabbricato nel predetto stabilimento tutto indistintamente il materiale circolante che verrà richiesto per i successivi aumenti e rinnovamenti del medesimo.

Art. 12. Il concessionario è tenuto a depositare, entro il termine di un mese dalla data dell'approvazione per legge della presente Convenzione, una somma a titolo di guarentigia di dieci milioni di lire in rendita cinque per cento al valore nominale.

Questa somma sarà restituita per quinti a misura che il concessionario stesso o la Società giustificheranno di avere erogata nella costruzione delle strade loro concesse una spesa corrispondente al tre tanti dell'ammontare del quinto da restituirsi.

In caso d'inadempimento al disposto del presente articolo, il concessionario oltre al decadere della concessione, incorrerà senz'altro nella perdita della cauzione primordiale di due milioni di lire in rendita 5 per 0/0, valutata come sopra, da esso prestata a guarentigia del presente atto preventivamente alla stipulazione del medesimo.

Art. 13. Le strade di ferro contemplate nella presente Convenzione saranno possedute ed esercitate con tutti quei diritti ed obblighi che risultano dalla presente, dall'annesso Capitolato, dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859, in quanto il presente atto e l'annesso capitolato esplicitamente non vi derogano, nè venga altrimenti stabilito per future disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 14. La durata della concessione per le linee da Voghera a Pavia e da Pavia per Cremona a Brescia è fissata in 90 anni a far tempo dal 1.o gennaio 1865.

Quella per tutte le altre linee contemplate nella presente convenzione è stabilita in 99 anni a contare dal 1.o gennaio 1868.

Art. 15. La Stato guarentisce per tutta la rispettiva durata della concessione un annuo prodotto brutto chilometrico dell'esercizio delle predette linee.

a) Di lire ventinovemila per le linee indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1.

b) Di lire ventimila per quelle di cui al n. 4 dello stesso articolo.

Art. 16. Quando la Società delle strade ferrate lombarde eserciti il suo diritto di prelazione sulla linea da Pavia per Cremona e Brescia, il concessionario e per esso la nuova Società costruiranno ed eserciteranno senza garanzia la linea da Voghera a Pavia.

È tuttavia riservata allo Stato la facoltà di riscattare la detta linea di Pavia-Voghera e l'esercizio della linea di Torre-Beretti, tre anni dopo la presente concessione, col rimborso di tutte le spese della costruzione compresi gl'interessi dei capitali impiegati, detraendo gli utili che potesse avere già dato l'esercizio della suddetta linea nei tre anni suddetti.

Art. 17. Qualora la costruzione della sezione di strada fra Ceprano e Pescara sia per importare una spesa superiore a lire duecento cinquanta mila al chilometro escluso il materiale mobile, l'eccedenza sarà intieramente sopportata dallo Stato.

La Società dovrà prima dello intraprendimento dei lavori per quella sezione dichiarare se essa sia disposta ad assumerne l'eseguimento con o senza alcun speciale corrispettivo, oltre quello della guarentigia di cui al precedente art. 15; e nel primo di questi casi il Governo si riserva la facoltà di far procedere per diretto conto dello Stato alla costruzione di quella linea, contro il rimborso da parte della Società della spesa per l'effettuazione della medesima nella ragione di lire duecento cinquantamila per ogni chilometro di strada.

Art. 18. La stazione di Voghera sarà d'uso comune colle linee dello Stato che vi affluiscono.

Lo Stato resta esclusivamente incaricato del servizio in quella stazione.

Gli ampliamenti ed aggiunte di piazzali e fabbricati che in conseguenza della nuova destinazione di quella stazione vi potranno abbisognare, saranno a tutto carico della Società.

Le spese di servizio della stazione saranno di comune accordo ripartite tra lo Stato e la Società in proporzione dell'uso rispettivo.

Art. 19. Lo Stato accorda a titolo di sussidio alla Società la somma di dieci milioni di lire, mediante deduzione di egual somma dal rimborso che la Società dovrà fare al Governo per tutte le spese da esso incontrate per lo impianto ed esecuzione di progetti e studi, non che di lavori e provviste relativamente alle strade ferrate contemplate nella presente concessione, all'epoca in cui ne verrà fatta la consegna alla Società.

Art. 20. Allo stesso titolo lo Stato accorda inoltre alla Società tanti beni demaniali pel valore di dieci milioni di lire, il quale valore sarà determinato in quei modi che per l'alienazione dei beni demaniali siano per legge stabiliti.

Art. 21. La presente Convenzione non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo di essere stata approvata per legge.

Art. 22. Il concessionario sino a costituzione della Società anonima eleggerà domicilio legale in Torino.

CAPITOLATO.

Capitolo I. — *Tracciato e costruzione.*

Art. 1. Per ognuna delle linee o delle sezioni di linee contemplate nella Convenzione in data d'oggi, la Società concessionaria delle medesime dovrà sottoporre alla preventiva approvazione del Governo un progetto comprendente la pianta ed il profilo della strada colla indicazione della natura, della posizione e della distribuzione dei principali edifizi e delle stazioni lungo le medesime.

Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni come per gli edifizi principali lungo le strade, e per i ponti che avranno una luce da dieci metri in oltre, dovranno presentarsi all'approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati prima di cominciarne l'eseguimento.

Quanto alle opere di minore importanza, la Società potrà limitarsi alla produzione dei tipi, sulla norma dei quali le medesime dovranno essere costrutte.

I progetti saranno corredati di una memoria descrittiva e spiegativa delle condizioni loro.

Sarà cura della Società il presentare i progetti in tempo utile onde il loro esame non abbia ad essere causa di ritardo nel compimento dei lavori che ne dipendono.

Art. 2. Per le linee e le sezioni di linee attualmente in corso di eseguimento, la Società dovrà portarne a termine i lavori secondo i progetti approvati.

Essa dovrà del pari osservare per tutte le altre linee e sezioni di linee i progetti tanto di massima che particolareggiati, che a diligenza del Governo già sono stati allestiti, riservata però ad essa la facoltà di cui all'art. 221 della legge 20 novembre 1859.

Art. 3. La linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto e quella da Bari a Taranto saranno originariamente costrutte per un solo binario, acquistando però i terreni e disponendo le fondazioni per le opere d'arte all'uopo del collocamento d'un secondo binario sulle medesime.

I lavori di terrapienatura o di sterrato ed i manufatti saranno raddoppiati, ed il secondo binario verrà collocato su quelle linee quando il prodotto lordo delle medesime raggiunga la somma di lire trentacinque mila per chilometro.

La linea da Ceprano a Pescara e la sezione della linea da Foggia a Napoli, compresa tra Foggia ed Eboli, saranno costrutte ed in ogni loro parte disposte per un solo binario.

La residua porzione della linea da Foggia a Napoli sarà immediatamente disposta per due binari, subordinata la obbligazione del collocamento del secondo binario al caso del prodotto lordo chilometrico prementovato.

Art. 4. I ponti in corso di eseguimento fra San Benedetto del Tronto e Foggia, con larghezza eccedente il bisogno del collocamento di un primo binario, saranno condotti a termine secondo le dimensioni prestabilite, e la parte della via che rimarrà disponibile sui medesimi sarà accomodata al transito dei veicoli ordinari, finchè, a termini dell'articolo precedente, non si verifichi il caso del collocamento del secondo binario su quella sezione di strada.

Art. 5. La strada da Brescia a Voghera per Cremona e Pavia sarà compiutamente preparata per due binari, ma il collocamento del secondo binario non potrà essere imposto alla Società se non quando la rendita brutta della strada non abbia raggiunto la cifra di lire trenta mila a chilometro.

Con larghezza proporzionata alla sede per due binari, dovranno essere edificati del pari sia il ponte provvisorio all'americana che quello definitivo in pietra e ferro, che per il varco del Po si dovranno costrurre lungo quella linea.

La Società dovrà costrurre il ponte provvisorio all'americana nel termine prefisso per l'ultimazione dei lavori relativi alla sezione di strada da Pavia a Voghera, e nel termine di dodici anni dall'apertura dell'esercizio su quella sezione di strada sarà obbligata a costrurre il ponte stabile in pietra ed in ferro, con sistema eguale a quello che venne approvato per il ponte sul Po a Piacenza.

La Società sarà però tenuta ad anticipare la esecuzione del predetto ponte stabile, quando a giudizio di periti venisse riconosciuto che il passaggio sul ponte provvisorio potesse difettare della necessaria sicurezza, o per deperimento naturale dell'opera, o per eventi straordinari.

Sia il ponte provvisorio che quello stabile dovranno essere costrutti per modo che possano contemporaneamente servire ai convogli della ferrovia ed al passaggio del pubblico, tanto a piedi che coi rotanti comuni, e dovranno essere aperti al pubblico servizio.

Art. 6. La spesa sia per il ponte provvisorio, che per il ponte stabile sarà intieramente a carico della Società.

Quando però alle opere arginali o di sponda del fiume, da erigersi a difesa del ponte o della ferrata si volesse dare tale estensione che giovasse insieme a difendere un territorio più o meno vasto dalle irruzioni del Po, concorreranno nella spesa per ciò necessaria lo Stato, i Comuni ed i consorzi, in ragione dei vantaggi che ne otterrebbero a mente del disposto del Titolo III, Capitolo I della legge 20 novembre 1859.

La maggiore spesa di costruzione e di manutenzione del passaggio aperto al pubblico sul ponte provvisorio o stabile, per quanto esclusivamente riflette questo passaggio, sarà rimborsata alla Società o con apposito pedaggio a carico dei passeggieri, o con equivalente annualità.

Art. 7. Il Governo si riserba di fissare in massima l'andamento che dovrà seguire la predetta linea per Brescia, Cremona e Pavia.

Per la sezione della medesima compresa tra Pavia e Voghera, essa si staccherà dalla linea per Torre-Beretti, in un punto tra il Ticino ed il Gravellone, attraverserà il Gravellone alquanto al disotto del ponte per la predetta linea, passerà a levante dell'abitato di Cava e, varcato il Po a circa mille metri a ritroso delle acque dal ponte di barche a Mezzana Corte, e la Staffora in vicinanza del molino Orecchia farà direttamente capo nella stazione di Voghera.

Art. 8. Per tutto ciò che si riferisce alle condizioni tecniche delle strade concesse, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente Capitolato, dovrà la Compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 20 novemvre 1859, non che alle seguenti, cioè:

a) Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nelle traversate dell'Apennino, nelle quali sarà tollerato un raggio di 300 metri;

b) Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 6 per 1000, salva l'autorizzazione di portarli sino al 10, che potrà venire data eccezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici con decreti motivati, e salvo nelle due traversate dell'Apennino, nelle quali sarà tollerata una pendenza massima del 25 per 1000;

c) Che tutte le strade sieno munite di colonne chilometriche;

d) Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;

e) Che le stazioni abbiano i locali necessari per i servizi doganali, sanitari e di polizia.

Art. 9. La Società, non portando a compimento la costruzione e non attivando l'esercizio sulle diverse linee, o sezioni di linee, nei termini per loro rispettivamente fissati all'art. 2 della Convenzione, salve le eccezioni di che ai successivi articoli 3 e 4, andrà soggetta ad una conseguente diminuzione della guarentigia di annuo prodotto lordo chilometrico accordato per quelle linee o sezioni di linee.

Questa diminuzione sarà proporzionale alla durata del ritardo e valutata sulla base del 10 per 0[0 per un ritardo di un anno.

Art. 10. Le spese per la sorveglianza ed il collaudo dei lavori, del pari che quelle del controllo dell'esercizio, saranno sostenute dalla Società.

Esse comprenderanno gli emolumenti degli ispettori e dei commissari a tal uopo nominati dal Governo, non meno che quelli del personale subalterno addetto ai loro uffizi.

Per provvedere a queste del pari che a quelle della sorveglianza speciale, di cui fa menzione l'art. 15, la Società dovrà versare ogni anno al pubblico tesoro la somma di lire italiane sessanta per cadun chilometro di strada in costruzione od in esercizio.

Art. 11. Per tutta la durata della concessione la Società dovrà conservare in buono stato di manutenzione tutte le linee che le sono concesse, tener le minute di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni del servizio, ed esercitarle lodevolmente.

Dovrà inoltre stabilire e conservare in attività in una o più stazioni principali le officine necessarie per provvedere con esse alle grandi riparazioni di tutto il suo materiale mobile.

Capitolo II. — *Applicazione della guarentigia.*

Art. 12. Le guarentigie stipulate all'art. 15 della Convenzione in data d'oggi, saranno applicate dal giorno in cui sopra ciascuna linea o sezione di linea avrà attivato il doppio servizio dei viaggiatori e delle merci.

Nel caso però in cui il Governo stimasse conveniente di ordinare l'attivazione del servizio per i viaggiatori sopra qualche sezione di linea, prima che si potesse sulla medesima effettuare anche il trasporto delle mercanzie, la misura delle guarentigie sarebbe temporariamente ridotta a due terzi del totale.

Qualora, in conseguenza di un avvenimento qualunque, o per caso di forza maggiore l'esercizio di un tratto qualunque delle strade ferrate avesse a ritrovarsi interrotto, e questa interruzione per negligenza della Società venisse a protrarsi più di quanto sarebbe assolutamente necessario per porvi riparo, sarà del pari proporzionatamente sospesa l'applicazione della guarentigia.

Art. 13. Nel computo della lunghezza chilometrica della linea da Brescia a Voghera per Cremona e Pavia per l'applicazione alla medesima della pattuita guarentigia di prodotto lordo, non sarà tenuto conto di quei tratti di essa che saranno comuni colle strade ferrate lombarde.

Art. 14. Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate in forza della guarentigia stabilita, costituiranno un'anticipazione fruttante l'annuo interesse del 4 per cento.

Quest'anticipazione verrà rifusa coll'eccedente introito lordo sull'annualità garantita. Le eccedenze verranno applicate alle estinzioni prima dell'interesse poscia del capitale.

Art. 15. Il Governo si riserba il diritto di verificare e controllare nel modo il più lato la gestione della Società rispetto agli introiti di ogni genere derivanti dal possesso e dall'esercizio delle strade e la Società a semplice di lui richiesta avrà l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e le comunicazioni che egli stimerà opportune; uniformandosi inoltre a tutte quelle prescrizioni circa alla dotazione dell'occorrente materiale circolante, al numero e alla distribuzione dei treni sia di viaggiatori che di merci sulle diverse linee, che nell'interesse di un perfetto e soddisfacente esercizio egli fosse per emanare.

La sorveglianza ed il controllo che sopra, saranno esercitati per mezzo di commissari nominati dal Governo.

Questo avrà altresì il diritto di farsi rappresentare alle adunanze generali della Società.

Capitolo III. — *Riscatto e scadenze.*

Art. 16. Il Governo prenderà possesso ed entrerà immediatamente nel godimento di tutte le strade ferrate comprese nella concessione allo spirare di essa.

Al Governo incomberà l'obbligo dir imborsare alla Società il valore del materiale mobile, degli strumenti ed utensili, dei mobili, degli approvigionamenti di ogni genere al prezzo che si regolerà in via amichevole, o che verrà fissato dai periti.

Gli stabilimenti fondati ed eserciti in virtù del disposto dell'art. 40 del presente Capitolato e dell'art. 11 della Convenzione rimarranno di proprietà della Società.

Art. 17. Dopo trent'anni dalla data della legge di concessione il Governo avrà facoltà di riscattare le ferrovie contemplate nel presente capitolato e nella convenzione, mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente alla società per tutta la durata della concessione.

Art. 18. Per determinare il prezzo di tale riscatto si prenderanno gl'introiti netti annui ottenuti dalla Società durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo avrà notificata l'intenzione di riscattare le ferrovie; se ne dedurranno gl'introiti netti dei due anni meno proficui, e si prenderà la media degli introiti dei cinque anni restanti; questo introito netto medio costituirà l'ammontare della rendita annua che verrà pagata semestralmente alla Società per tutti gli anni che rimarranno a trascorrere fino al termine della concessione. Questa rendita annua non potrà essere in alcun caso minore della rendita netta dell'ultimo dei setti anni presi a termine di paragone.

Art. 19. Nel caso previsto dall'art. 17, come pure in quello in cui il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.

Se ciò non fosse, esso avrà diritto di far eseguire le riparazioni necessarie a spese della Società, ovvero di obbligare quest'ultima a provvedervi.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la Società venisse a sciogliersi prima del termine della concessione.

Art. 20. Allo spirare della concessione la società dovrà, qualora il Governo lo richiegga, continuare la manutenzione e l'esercizio per i sei mesi successivi a spese e per conto dello Stato.

Il resoconto dell'esercizio, così sostenuto dalla società dietro richiesta del Governo, dovrà essere prodotto nei tre mesi seguenti.

Se il Governo fa delle osservazioni su questo reso conto, la Società deve presentare la sua risposta e somministrare entro tre mesi le nuove dilucidazioni che le saranno state domandate, senza di che le obbiezioni sollevate contro il suo resoconto si terranno per fondate e si regoleranno i conti a norma delle medesime.

Per contro, se il Governo non muove obbiezioni contro il resoconto entro tre mesi o contro la risposta della Società entro sei settimane, i conti presentati dalla Società si riterranno come approvati.

Capitolo IV. — *Tariffe e condizioni del trasporto e del servizio pubblico.*

Art. 21. Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci sulle linee contemplate nella presente concessione sono autorizzate le tariffe attualmente in vigore sulle strade ferrate dello Stato.

La Società e il Governo potranno per ulteriori accordi nei limiti delle tariffe suddette formare delle tariffe definitive allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme per le varie reti di strade ferrate italiane che comunicano fra di loro.

Art. 22. Ogni sotterfugio tendente a defraudare la Società delle tasse che le sono dovute pei trasporti, ogni tentativo di viaggiare senza pagare tutta o parte della tassa nelle carrozze della Società, ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce, ogni agglomerazione in un'unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse o dirette a persone diverse darà diritto alla Società di esigere il pagamento del triplo della somma della quale si è tentato di defraudare la Società stessa.

Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa della Società.

Art. 23. In caso di straordinaria carestia di viveri, il Governo avrà diritto d'imporre una riduzione sulle tasse di trasporto delle derrate alimentari fino alla metà del massimo portato dalla tariffa.

Art. 24. I trasporti militari dovranno essere eseguiti a prezzi ridotti, cioè:

Per i militari in corpo o staccati, ma provvisti di fogli di via, al terzo.

Per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiali da guerra alla metà delle tasse portate dalle tariffe.

Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra, di cui non è fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocità.

Art. 25. La Società si obbliga a trasportare sulle proprie linee il sale ed i tabacchi per conto dello Stato ad un prezzo corrispondente alla metà di quello stabilito dalle tariffe per le merci dell'infima classe.

Art. 26. I detenuti, non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per metà del prezzo di tariffa nelle vetture di terza classe.

I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale quando non siano chiusi in carrozze cellulari.

Ove poi l'amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze, essa non pagherà alcuna tassa suppletiva.

Art. 27. Fino a che l'introito lordo rimanga inferiore alla somma di prodotto guarentita, le disposizioni dei tre precedenti articoli 24, 25 e 26 non saranno applicate.

Art. 28. I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie, o di controllare le operazioni della Società, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

Art. 29. La Società si obbliga ad eseguire gratuitamente il trasporto delle lettere, dei dispacci, dei pieghi di servizio e degl'impiegati postali nei convogli di viaggiatori e misti, ed il trasporto delle lettere anche nei convogli celeri.

I carri ambulanti postali saranno somministrati dall'amministrazione delle poste, la quale provvederà alla loro manutenzione.

Qualora l'amministrazione non impiegasse carri specialmente destinati al servizio postale nei convogli ordinari e misti, la Società dovrà porre a sua disposizione un carro a quattro ruote.

Ogniqualvolta questo servizio esigerà l'uso di un veicolo di maggior capacità di un carro postale, il Governo dovrà corrispondere alla Società un compenso di quindici centesimi di lira italiana per ogni chilometro e per ogni carro suppletivo.

La Società si obbliga d'incaricarsi delle spedizioni fatte dall'amministrazione delle poste non accompagnate da un impiegato, del pari che della sorveglianza dei carri postali.

In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere si porranno gratuitamente a disposizione dell'amministrazione delle poste i locali ad uso di ufficio.

Art. 30. Il Governo si riserva il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse alla Società, ovvero di far uso dei pali delle linee telegrafiche della medesima.

La Società dal canto suo avrà diritto di stabilire a proprie spese delle linee telegrafiche, ovvero di far uso dei pali appartenenti allo Stato onde provvedere al proprio servizio e mettere in comunicazione gli uffizi della Società colla sede medesima.

La Compagnia non potrà trasmettere altri dispacci fuorchè quelli relativi al servizio per le sue strade, e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 31. La Società dovrà far invigilare gratuitamente dai suoi agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi per conto del Governo lungo le sue strade ferrate.

Gi agenti incaricati di questa sorveglianza dovranno denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina autorità competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

La Società dovrà far trasportare gratuitamente gli agenti telegrafici del Governo, non che gli operai ed i materiali occorrenti sia per lo stabilimento che per la manutenzione delle linee telegrafiche suddette.

Caoitolo V. — *Stipulazioni diverse.*

Art. 32. La Società assume il carico dell'esercizio della strada ferrata da Pavia a Torre-Beretti, cogli stessi diritti od obblighi derivanti all'amministrazione dello Stato dalla legge 16 ottobre 1859.

Art. 33. Aperta all'esercizio la strada da Voghera a Pavia, la Società riceverà la strada ferrata di Torre-Beretti dall'amministrazione dello Stato, che attualmente la esercita, in perfetto stato di manutenzione, come a termine della legge prementovata l'amministrazione stessa aveva il diritto di riceverla dai rispettivi concessionari.

Colla strada sarà pure consegnata in ottimo stato alla Società la linea telegrafica colle macchine di trasmissione ed ogni altro attrezzo relativo.

L'amministrazione dello Stato cederà inoltre alla Società tutti gli arredi esistenti nelle stazioni distribuite lungo la suddetta linea e necessari al servizio dello medesimo.

Art. 34. Sarà obbligo del Governo di procurare l'adempimento da parte dei concessionari della costruzione della strada Pavia e Torre-Beretti delle prescrizioni loro imposte dall'art. 12 del Capitolato di concessione, annesso alla legge del 16 ottobre 1859.

Art. 35. Per quella parte della linea da Bari a Taranto che sarà compresa tra la stazione di Taranto ed il punto di diramazione della strada ferrata delle Calabrie, la Società dovrà dare il transito sulla medesima ai treni destinati al servizio della predetta linea delle Calabrie.

I corrispettivi e le condizioni di questo transito, come dell'uso in comune della stazione e dello sbarcatoio al porto di Taranto, saranno stabilite d'accordo fra le parti interessate, od in caso di discrepanza fissate d'ufficio dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 36. La Società dovrà rifondere allo Stato la metà delle spese che saranno per occorrere per la costruzione ed il completo arredamento di ogni genere della grande stazione centrale di Napoli.

Le condizioni della costruzione e del servizio in quella stazione saranno regolate dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le parti interessate.

Art. 37. La Società dovrà nella costruzione e nell'esercizio delle strade a lei concedute impiegare esclusivamente degl'Italiani, salvo poche eccezioni che dietro giustificati motivi venissero approvate dal Governo.

I posti del servizio attivo dell'esercizio della strada saranno dalla Società, a pari condizioni, di preferenza accordati ai militari congedati, ed ai volontari che combatterono le battaglie italiane.

Un terzo almeno del numero totale dovrà essere in ogni caso riservato a questa classe di persone.

Art. 38. Decidendo il Governo di costruire o di concedere nuove linee di strade ferrate in diramazione di quelle comprese nella presente concessione, il concessionario godrà del diritto di preferenza durante il periodo di dieci anni, a partire dalla data del presente Capitolato, sempreché dichiari di accettare le condizioni proposte da altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui queste gli saranno state notificate.

Da questa condizione sono escluse la linea delle Calabrie ed i prolungamenti e le diramazioni delle ferrovie dello Stato.

Qualora la Società non accettasse una o più diramazioni che le fossero state offerte, e posto che queste venissero eseguite dal Governo, o da società col concorso dei Comuni e delle Provincie, e consegnate in perfetta condizione, munite di tutto il materiale fisso occorrente per l'esercizio, sarà la medesima nullameno tenuta ad assumere ad opera finita l'esercizio di queste diramazioni.

In compenso dell'esercizio, per il quale la Società provvederà tutti gli oggetti mobili occorrenti, ed inoltre il completo materiale di trasporto, e s'incaricherà della manutenzione ordinaria, la Società avrà diritto di prelevare sui prodotti lordi annui di queste diramazioni settemila cinquecento franchi, guarentiti quale *minimum* per l'esercizio annuo di ciascun chilometro fino alla rendita lorda di diecimila franchi, e dell'eccedente un terzo sino alla rendita chilometrica di trentamila franchi, ed un quarto quando la rendita lorda oltrepassi i trentamila franchi al chilometro.

Art. 39. I monumenti che potranno essere scoperti nell'esecuzione dei diversi lavori della ferrovia, non dovranno essere menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della rispettiva provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè sieno tolti onde non impedire l'esecuzione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, oggetti di arte, frammenti archeologici, e per tutti gli oggetti antichi in generale, si osserveranno le leggi e regolamenti in vigore.

Art. 40. La Società è autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, ad acquistare ed esercire miniere di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi perciò alle leggi ed ai regolamenti tanto emanati, quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli art. 41 e 42 non debbono ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate.

Art. 41. Pel corso di 10 anni, a partire dalla data del presente capitolato, il concessionario potrà immettere in franchigia di dazio o di qualsivoglia altro diritto, il ferro, i regoli, le locomotive, i *tenders*, i vagoni, gl'istrumenti, i metalli e generalmente tutto ciò che è necessario alla costruzione, esercizio e mantenimento delle ferrovie concesse, in quanto però sia dimostrato che non possano provvedersi ad eque condizioni nello Stato.

L'esercizio di questo diritto sarà determinato dal Ministro per le finanze, con apposito regolamento, inteso il concessionario.

Art. 42. L'imposta territoriale che la Società pagherà allo Stato per i terreni e fabbricati acquistati per la strada sarà valutata in base ai catasti vigenti all'epoca dell'acquisto.

Art. 43. La Società potrà trasportare gratuitamente sulle proprie linee le lettere ed i pieghi riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle ferrovie concesse.

Art. 44. Tutti i contratti ed atti qualsiansi che la società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla concessione delle linee concesse saranno soggetti al diritto fisso di una lira italiana, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 45. Insorgendo qualche difficoltà nell'esecuzione del disposto del presente Capitolato o della Convenzione cui il medesimo va annesso, il concessionario o la Società dovranno rivolgersi direttamente al Ministro pei lavori pubblici cui spetterà di decidere in proposito.

In caso di discrepanza fra il Ministro ed il concessionario o la Società, le contestazioni verranno definite nei modi e per le vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
DEPRETIS.

In udienza del 3 e 10 agosto S. M. sulla proposta del Guardasigilli ha fatte le seguenti disposizioni:

3 agosto

Levi Deveali avv. Marco, incaricato di reggere la giudicatura di Mombaruzzo, dispensato dalla carica predetta e richiamato al precedente suo posto d'Uditore;

Cazzola avv. Gio., incaricato di compiere le funzioni di vice-giudice presso la giudicatura di Torino sezione Borgo Dora;

Marone avv. Federico, nominato vice giudice presso la giudicatura di Torino, sezione Dora;

Solari not. Giuseppe, segretario del mand. di Sarzana, segretario del mand. di Spezia;

Bardi Francesco, id. di Lerici, id. di Sarzana;

Colle Paolo, id. di Godano, id. di Lerici;

Mussò not. Giuseppe, id. di Porto Maurizio, collocato a riposo;

Aonzo Vincenzo, id. di Cicagna, collocato a riposo;

Poggio Domenico, sostituito segr. del tribunale del circondario di Genova, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Scotti Gaspare, sostituito segretario in soprannumero presso la giudicatura del sestiere Molo Genova, sostituito segretario in soprannumero presso quella di Prè ivi;

Colla Giovanni, id. presso la giudicatura di Capriata.

10 agosto

Crosio avv. Felice, nominato vice-giudice presso la giudicatura di Torino, sezione Po;

Vallero not. Antonio, id. di Rivara;

Bella Faber avv. Agostino, id. di Biella;

Percival not. Pietro, vice-giudice presso il mandamento di Rivara, dispensato da ulterior servizio in seguito a sua domanda;

Bruno avv. Gio., nominato vice-giudice presso il Mandamento di Alessandria fuori mura;

Sanna Naitano avv. Francesco, id. di Cuglieri;

Moro avv. Gavino, uditore, id. di Sassari;

Sargentino Francesco, già ufficiale di 2.a classe nel soppresso dicastero di polizia in Napoli attualmente in disponibilità, nominato segretario di 2.a classe nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

S. M ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Con suoi Decreti del 3 agosto 1862

Martinoli Giosuè, sottotenente nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego,

Id. del 6 agosto 1862

Bonelli-Bocca Pietro, luogotenente nel Corpo dei Carabinieri Reali, promosso al grado di capitano nello stesso Corpo;

Menni Paolo, id. id., id.

Id. del 10 agosto 1862

Balogh David, luogotenente nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

Ricasoli-Zanchini cav. Ugo, id. id., per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;

Sarno-Prignano cav. Filippo, id. nel Corpo dei Carabinieri Reali in aspettativa, richiamato in attività di servizio nel Corpo stesso;

Sansone Francesco, sottotenente nell'arma di cavalleria id. id., nell'arma stessa.

Con RR. Decreti del 14 agosto 1862

Fermenti cav. Giuseppe, colonnello comandante la II legione dei Carabinieri Reali, trasferto al comando della I legione;

Fraschini cav. Carlo, id. l'XI legione, id. id., della II;

Sannazzaro di Giarole cav. Edoardo, id. la V, id. id., della IX;

Cavagna cav. Giacinto, id. la IX, id. id. della V;

Morata cav. Alessandro, luogotenente colonnello nel Corpo dei Carabinieri Reali, nominato comandante l'XI legione;

Massiera cav. Francesco maggiore id., promosso luogotenente colonnello nello stesso Corpo;

Ricci cav. Angelo, id. id., id.;

La Via cav. Francesco, id. id., id.;

Morcaldi cav. Francesco, id. id., id.;

Teulada cav. Ignazio, id. id., id.;

Tedeschi Achille, id. id., id.;

Riccobaldi del Bava nobile Camillo, capitano id., promosso maggiore id.;

Marchetti-Salvagnoli Cosimo, luogotenente id., id. capitano id.;

Paolucci Gio. Goffredo, sottotenente nell'arma di cavalleria, dispensato dal servizio dietro sua domanda;

Galmanini Leandro, luogot. id. in aspettativa, id.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 21 *Agosto* 1862

MINISTERO DELLE FINANZE.

Tojà Giovanni Secondo, già sergente, provvisto dell'annua pensione di L. 520,

Dichiarando giudicialmente con giuramento di avere smarrito il proprio certificato d'iscrizione avente il numero 8274, ed obbligandosi di tener rilevate le Finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse alle medesime derivare, chiede un duplicato di detto certificato.

Si avverte chiunque vi possa avere interesse che in vista della dichiarazione ed obbligazione sovra espressa tale duplicato verrà al suddetto richiedente rilasciato se, dopo trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non vi si farà opposizione presso il Ministero delle Finanze, Divisione della contabilità centrale e delle pensioni.

Il Direttore capo di Divisione
Intend. F. CUGIANI.

ALEMAGNA

Nella tornata della Dieta del 17 agosto l'Austria, la Baviera, la Sassonia Reale, l'Annover, il Wurtemberg, l'Assia Elettorale, l'Assia Granducale e il Nassau fecero la proposta seguente:

« Piaccia all'alta Dieta federale farsi presentare da « una Commissione una relazione sulla composizione « e convocazione di un'assemblea formata dai delegati « delle diverse Camere tedesche e incaricata di esa« minare i progetti di codice di processura civile e « la legislazione delle *obbligazioni* che debbono essere « elaborate in seguito alla risoluzione dietale del 6 « febbraio di questo stesso anno. »

Essendosi posta a partito quella proposta, la Prussia si chiarì contraria riferendosi alla protesta fatta da essa nella tornata dell'8 febbraio di quest'anno contro il progetto di elaborare un codice di processura civile e di legislazione delle *obbligazioni*, applicabile a tutta la Confederazione.

Il presidente fece la risposta seguente a questa protesta della Prussia:

« Non posso che esprimere il mio rammarico vedendo che il governo reale prussiano ricusa il suo concorso agli sforzi tentati da parecchi governi tedeschi collo scopo di sviluppare la Costituzione federale, giusta le esigenze del tempo. Spero tuttavia che le deliberazioni comunicate alla Dieta intorno a questa grave questione finiranno per produrre un accordo. »

L'alta Dieta determinò quindi a maggioranza di assentire al presidente e rinviare la proposta alla Giunta speciale istituita collo scopo dell'ordinamento di un tribunale federale e della formazione di un codice di processura civile e criminale.

I governi precitati, autori della proposta, come pure la Sassonia Meiningen, proposero inoltre di pregare la Giunta incaricata di organizzare un tribunale federale a riprendere tosto i suoi lavori. L'Austria presentò a questo scopo un progetto di tribunale federale. Si risolse ad unanimità di rinviar quel progetto alla Giunta speciale.

Stantechè le questioni ora in corso di discussione saranno rinviate ai Comitati speciali, e non vi sono per ora altri affari, la Dieta ha risoluto di differire le sue tornate fino al principio del prossimo ottobre, riservandosi al tempo stesso per la convocazione che giusta il regolamento stabilito si potrebbe fare degl'inviati accreditati presso la Dieta per un tempo più prossimo. (*Giornale di Francoforte*).

HANNOVER, 14 *agosto*. Scrivono al *J. de Francfort*:

Mercè le misure rigorose e l'impiego di forze militari sufficienti per impor terrore ai malintenzionati e ai fautori dei disordini, è cessato ogni timore di veder rinnovate le sommosse popolari che desolarono la capitale nelle sere degli 8 e 9.

I guasti che in quell'occasione furono commessi dai rivoltosi, ascendono, giusta l'asserzione delle autorità locali, a parecchie migliaia di talleri. Non ha persona sensata che non provi vivo rammarico che queste scene di disordine abbiano potuto essere provocate da un partito troppo conosciuto a proposito di un nuovo catechismo che stava per essere distribuito nelle scuole primarie del regno.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 22 AGOSTO 1862.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Il Senato del Regno nella pubblica adunanza di ieri ricevette comunicazione dal Ministro degli Esteri del Real Decreto di proroga dell'attuale sessione parlamentare.

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, venne comunicato alla Camera dei Deputati un Decreto Reale che proroga l'attuale sessione legislativa a tempo indeterminato.

S. E. il generale Ettore de Sonnaz con tutto il personale componente la R. Missione straordinaria italiana in Russia, assistette ieri 21 alla grande parata che ebbe luogo a Krasnow in occasione della chiusura del campo di esercitazione. Durante lo sfilare delle truppe S. M. lo Czar si degnava di designare egli stesso, con squisita cortesia, i varii Corpi, all'Inviato italiano, e lo invitava quindi, con tutto il suo seguito, ad un elegante *déjeûner* appositamente preparato sotto la tenda imperiale.

Si legge nell'*Osservatore Triestino* in data di Ragusa 19 agosto:

Ieri venne commesso un attentato sulla persona del Principe del Montenegro; uno del suo seguito gli sparò contro. Il Principe rimase leggermente ferito, l'assassino venne arrestato.

A questo foglio va unito un supplimento portante il Regolamento per l'esecuzione della Legge 4 agosto 1861, sulla mobilizzazione della Guardia Nazionale.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Dalle frontiere di Polonia 21 *agosto*.

Parecchi membri del municipio di Varsavia diedero la loro dimissione.

Parigi, 21 *agosto*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 — 68 80.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 98 30.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 93 3/8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 70 50.
Prestito italiano 1861 5 0/0 — 70 45.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 848.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 362.
Id. id. Lombardo-Venete — 605.
Id. id. Romane — 330.
Id. id. Austriache — 482.

Parigi, 21 *agosto*.

I giornali annunciano che l'ambasciatore Benedetti ritornerà a Torino alla fine della settimana.

Fu appianata la divergenza insorta tra Omer Pascià e il console francese a Scutari. Omer Pascià ha concesso quanto gli era richiesto.

Londra, 21 *agosto*.

Leggesi nel *Times*:

Garibaldi ottenne in passato un grande successo perchè non agiva per alcun partito. Ora Garibaldi segue un'altra via; egli lancia una freccia avvelenata contro l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Garibaldi si lancia come un fanciullo contro le forze del Re d'Italia, dell'Imperatore dei Francesi e dell'Austria. Anche se Garibaldi, deludendo la vigilanza delle truppe italiane, arrivasse dinanzi a Roma, quale sarebbe il risultato possibile?

Supponiamo anche un momentaneo trionfo di Garibaldi contro i Francesi a Roma e la ritirata dei medesimi; in luogo di affrettare l'evacuazione di Roma ciò la renderebbe più improbabile. L'Imperatore non sarebbe lontano di ritirare le sue truppe da Roma se gli si offrisse un pretesto, questo pretesto non sarebbe però la disfatta dei Francesi ottenuta da Italiani. Un successo di Garibaldi prolungherebbe indefinitamente l'occupazione di Roma.

Messina, 21 *agosto*.

Fu proclamato lo stato d'assedio in tutta l'Isola. La guardia nazionale è consegnata ai quartieri. La tranquillità è perfetta.

Parigi, 22 *agosto*.

Il *Constitutionnel*, dopo aver detto che la bandiera francese non indietreggierà mai innanzi ad una minaccia, soggiunge: ma lo schiacciare dei pazzi che non si fermassero innanzi alla bandiera liberatrice dell'Italia sarebbe una dolorosa necessità impostaci dall'onore, non già una soluzione. La questione militare non risolverebbe la questione politica.

Belgrado, 21 *agosto*.

Assicurasi che Garaschanin abbia data la sua dimissione, ma che sinora non sia stata accettata.

Ragusa, 21 *agosto*.

Regna una grande agitazione a Cettigne in causa dell'accettazione dell'*ultimatum* di Omer Pascià. Mirko ha protestato.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'articolo 1 del Regio Decreto in data 9 maggio 1861,

Decreta quanto appresso:

Art. 1. Gli esami per gli aspiranti alla nomina di Uditore nei distretti delle Corti d'appello d'Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Genova, Milano, Parma e Torino avranno luogo nel venturo mese di novembre.

Con altro nostro Decreto sarà fissato il giorno nel quale i medesimi avranno principio.

Art. 2. Tali esami si terranno nelle rispettive sedi delle Corti suddette.

Gli esami però di quelli i quali aspirano all'Uditorato nel distretto della sezione della Corte d'appello di Perugia, attesa la distanza di questa Città dal Capoluogo della Corte principale, avranno luogo all'epoca suddetta, nella stessa città di Perugia.

Torino, 3 agosto 1862.

Il Ministro
R. CONFORTI.

MINISTERO DELLA MARINA.

Il Ministero di Marina nella veduta di promuovere l'industria metallurgica nazionale e di provvedere ai futuri bisogni della R. Marina invita tutti i principali stabilimenti a volersi occupare della costruzione di piastre di corazzatura per bastimenti.

Il Ministero stesso si propone di dare delle commissioni a quegli stabilimenti i quali presenteranno per campioni delle piastre che, assoggettate ai soliti esperimenti, saranno trovate di buona qualità.

Torino, il 28 maggio 1862.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Si avvertono i possessori dei titoli di debito pubblico dei cessati Stati d'Italia:

1. Che col 31 dicembre della corrente annata scade il termine utile pel cambio prescritto dalla legge di unificazione del 4 agosto 1861;

2. Che dopo spirato il 31 dicembre del corrente anno *non sono più dovute, a termini dell'art.* 15 *della legge di unificazione, le rate semestrali scadute pei debiti descritti negli Elenchi B e C* annessi alla stessa legge, e rimangono sospese, a termini dell'art. 327 del Regolamento approvato con Decreto Reale 3 novembre 1861, quelle maturate pei debiti descritti ai nn. 1, 13, 16, 17 e 19 del successivo elenco D, pei quali è prescritto il semplice cambio dei titoli; come restano sospese, a mente dell'art. 419 del citato Regolamento, le rate semestrali dovute pei certificati nominativi di deposito delle obbligazioni di cui ai nn. 2 al 6 dello stesso Elenco D;

3. Che pei possessori dei succennati titoli, i quali non effettueranno la presentazione, almeno entro i mesi di luglio, agosto e settembre, non potrà rispondersi del maggior tempo richiesto per l'operazione del cambio dall'ognor crescente numero delle domande;

4. Inoltre, che gli stampati per le domande di cambio da farsi a norma delle istruzioni diramate sotto la data del 21 dicembre 1861, di cui furono trasmessi esemplari a tutti i Comuni, si distribuiscono dalle Direzioni del Debito pubblico o da tutti gli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura del Regno.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

22 agosto 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0/0. C. della m. in c. 70 50 60 50 25 25 50 25 25 50 — corso legale 70. 30 — in liq. 70 45 25 25 40 35 40 p. 31 agosto 70 75 p. 30 7bre

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 21 agosto 1862.

Consolidati 5 0/0, aperta a 70 40 70 05, chiusa a 70 82.
Id. 3 0/0, aperta a 48 chiusa 48.

G. FAVALE gerente.

R. PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI FORLI'

AVVISO D'ASTA

Vendita ai pubblici incanti, in aumento al prezzo di L. 5,548 39 autorizzata dal R. Ministero delle Finanze con rescritto del 7 agosto andante, di un fabbricato presso la città di Forlì, detto della Rovere, che una volta serviva di dogana e commissariato di polizia, in vicinanza del già confine toscano.

Il pubblico è prevenuto che alle ore 11 del giorno di giovedì 28 corrente si procederà in questa residenza governativa ai pubblici incanti colla estinzione naturale della candela vergine nelle forme prescritte dal capo 2, tit. 3 del regolamento approvato con R. Decreto del 7 novembre 1860, n. 441, per deliberare la vendita dello stabile suindicato, che nella relazione della perizia del già ff. d'ingegnere capo signor Emilio Toni Buffalini, in data 24 maggio ult. scorso trovasi descritto come appresso:

Un fabbricato sulla strada provinciale della Rovere, composto di due piani con loggiato annesso e piccolo appezzamento di terra già ad uso delle guardie politiche e finanziarie del cessato governo pontificio, nel territorio comunale di Forlì, n. 366 di mappa, coerenti la strada provinciale, Sassi, Giulianini ed altra via, messo all' incanto sul prezzo di L. 5,548 39.

La vendita seguirà, come superiormente è annunciato, ai pubblici incanti ed alla estinzione della candela vergine in favore del miglior offerente e sotto l'osservanza degli obblighi, patti e condizioni risultanti dall'apposito capitolato redatto e proposto li 28 luglio p. p. dal signor direttore demaniale di Forlì ed approvato dal Ministero delle finanze li 7 agosto successivo; quale capitolato resta ostensibile a chiunque presso quest'ufficio di Prefettura.

L'apertura degli incanti avrà luogo sulla somma di L. 5,548 39, ed ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 50.

Per essere ammesso agli incanti l'aspirante all'acquisto dovrà prima dell'ora stabilita per l'apertura dei medesimi, depositare a garanzia degli effetti dell' asta un vaglia esteso su carta bollata detta di commercio, pagabile a vista, e rilasciato da persona notoriamente solvibile e di gradimento della Direzione demaniale, ovvero cedole del debito pubblico al portatore, obbligazioni dello Stato, numerario o biglietti della Banca nazionale per una somma capitale uguale al decimo di quella per cui l'immobile da alienarsi viene esposto in licitazione.

Il deposito eseguito dalla persona a cui l'immobile verrà deliberato non sarà restituito se non dopo effettuato il pagamento della prima rata del prezzo risultante dalla delibera definitiva, ed in caso di aumento del decimo, quando sarà seguita la pubblicazione del nuovo incanto.

Dopo tale incanto, il cui risultamento sarà col mezzo di un tiletto notificato al pubblico, nel periodo di giorni 15 successivi, si riceverà, previo il deposito di cui sopra, debitamente accresciuto, l'offerta in aumento non minore del ventesimo sul prezzo del deliberamento primitivo, e questo verificandosi, si farà luogo a nuova licitazione all'estinzione della candela vergine, la quale s'intenderà definitiva.

Quando taluno si presenterà all'incanto a nome e per conto di terza persona, dovrà previamente esprimere l'analoga riserva, e rendendosi deliberatario dovrà, nel termine di tre giorni, far per atto pubblico l'opportuna dichiarazione di comando in favore della persona per conto della quale si fosse reso aggiudicatario, ed avesse eseguito il deposito che continuerà a star fermo.

Il prezzo dell'acquisto dovrà essere pagato in due rate eguali, cioè per metà all'atto della riduzione del deliberamento in istromento pubblico, e per metà sei mesi dopo, con facoltà all'acquirente di soddisfare questa seconda rata anche prima dell'epoca stabilita.

Tutte le spese inerenti alla perizia, agli incanti, alla stipulazione del contratto, alla registrazione, con insinuazione delle copie autentiche o di quant'altro è prescritto nel succitato capitolo sono a carico del deliberatario.

Forlì, 14 agosto 1862.

Il Prefetto ANNIBALDI BISCOSSI.

Il segr. capo G. Casati.

SOCIETÀ ANONIMA
PER L'ILLUMIN.NE A GAZ
DELLA CITTA' DI NOVARA

Non avendo potuto l'assemblea generale degli azionisti del giorno 10 corrente deliberare sugli oggetti recati dagli avvisi del 21 p. p. luglio, inserti nella Gazzetta Ufficiale del Regno dei giorni 24 e 25 detto luglio, nn. 174 e 175, per insufficienza nel numero degli intervenuti e nella parte del capitale sociale voluto dall'art. 33 dello Statuto sociale.

Il Consiglio d'Amministrazione in seduta d'oggi ha stabilito la seconda convocazione pel giorno 7 p. v. settembre, alle ore 12 meridiane nella solita sala del mercato in Novara, per gli oggetti di cui nei succitati avvisi, cioè:

1. Nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione;

2. Partecipazione dell'operato del Consiglio o resoconto.

Si avvertono gli azionisti che il deposito dei titoli per essere ammessi a tale adunanza dovrà essere fatto a mani del cassiere o segretario nella suddetta sala dell'assemblea almeno un'ora prima di quella indetta per la riunione.

Novara, 11 agosto 1862.

Il Presidente del Consiglio
Not. FRANCESCO DAFFARO.

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale delle Gabelle

AVVISO D'ASTA
per la fornitura di Sale marino

Si fa noto che nel giorno 10 del mese di settembre p. v. ed alle 10 antimeridiane, in una delle sale della Direzione Generale delle Gabelle in Torino ed avanti il direttore generale si procederà all'appalto, a partiti segreti, delle forniture di sali marini indicati nell'annesso quadro, diviso in quattro parti, per la durata di anni tre e nelle qualità e quantità stabilite per ogni magazzino sotto le condizioni messe nei capitoli d'onere, che sono visibili tanto presso la Direzione Generale suddetta che presso tutte le direzioni delle dogane e delle gabelle.

Coloro che desiderano aspirare a questi appalti dovranno presentare alla sunnominata Direzione Generale la loro scheda debitamente suggellata prima della scadenza del termine stabilito, guarentendo l'offerta col deposito in numerario od in cedole al portatore delle somme indicate nell'annesso quadro per ciascuna parte.

Le offerte saranno distinte per parti, ma diverse di esse possono essere aggiudicate allo stesso fornitore; alle offerte sarà unito un campione del genere.

L'aggiudicazione seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto il maggior ribasso sui prezzi stabiliti dal ministro delle Finanze in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta il giorno di sopra indicato, dopochè saranno verificate tutte le offerte presentate.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso del ventesimo è fissato a giorni 15 dalla data della deliberazione, i quali scadranno col mezzodì del giorno 25 del mese di settembre predetto.

Torino addì 9 agosto 1862.

Pel Ministero delle Finanze

Il Capo Sezione dirigente la 3.a Divisione
TURCONI.

DESCRIZIONE DEI LOTTI

Numero	Direzione	Magazzini di ricevimento	Quantità di sale presunte necessarie per ogni anno: granito — quintali decimali	raffinato — quintali decimali	Totale — Quintali	Somme da depositarsi per concorrere all'asta — L. C.
1	Genova	Genova (per la Lombardia)	»	» 2000 00	2000 00	150 00
2	Parma	Parma	7000 00	» »	7000 00	1000 00
		Piacenza	10000 00	» »	10000 00	
		Monticelli d'Ongino	2000 00	» »	2000 00	
		Colorno	1000 00	» »	1000 00	
		Totale *Quintali*	20000 00	» »	20000 00	
3	Modena	Modena	15000 00	1000 00	16000 00	1200 00
		Reggio	7000 00	500 00	7500 00	
		Guastalla	4000 00	50 00	4050 00	
		Finale	2000 00	50 00	2050 00	
		Totale *Quintali*	28000 00	1600 00	29600 00	
4	Ancona	Ancona	»	»	1000 00	400 00
		Pesaro	»	»	1100 00	
		Porto Civitanova	»	»	4000 00	
		Porto S. Giorgio	»	»	300 00 } 7500 00	
		Sinigallia	»	»	800 00	
		Grottamare	»	»	300 00	
	Bologna	Rimini	»	»	250 00 } 500 00	
		Ravenna	»	»	250 00	
		Totale *Quintali*	»	»	8000 00	8000 00

UFFICIO D' INTENDENZA MILITARE
DEL 6° DIPARTIMENTO

Avviso d' Asta

Si notifica che nel giorno 30 del corrente mese di agosto ad un'ora pomeridiana si procederà in Napoli, nell'ufficio d'Intendenza militare suddetto, all'appalto della provvista per un anno a cominciare dal 1 ottobre prossimo venturo dei *Viveri, Foraggi e Legna* occorrenti alle truppe di stanza e di passaggio nelle varie località del Sesto Dipartimento ai prezzi per cadun genere sottodescritti.

L'impresa è divisa in cinque lotti, cioè:

Divisione Militare di Napoli.

Lotto 1. Pane per razione L. 0 225, pasta al quintale L. 50 50, carne al quintale L. 93 50, vino all'ettolitro L. 33 50, acquavite all'ettolitro L. 100, caffè al quint. L. 290 zucchero al quint. L. 130, crusca al quint. L. 11, legna al quint. L. 1 90, paglia al quintale L. 4, fieno al quint. L 7 50, avena al quint. L. 16 50, formaggio al quintale L. 195, lardo al quintale L. 157 25; ammontare della cauzione L. 10,500 di rendita.

Divisione Militare di Bari.

Lotto 1. Pane per razione L. 0 250, pasta al quintale L. 50 50, carne al quintale L. 95 50, vino all'ettolitro L. 33 50, acquavite all'ett L. 100, caffè al quintale L. 290, zucchero al quintale L. 130, crusca al quintale L. 12, legna al quintale L. 2 16, paglia al quintale L. 3 50, fieno al quintale L. 9 20, avena al quintale L. 21 80, formaggio al quint. L. 195, lardo al quint. L. 157 25; ammontare della cauzione L. 5,500 di rendita.

Divisione Militare di Salerno.

Lotto 1. Pane per razione L. 0 225, pasta al quintale L. 49 50, carne al quintale L. 93 50, vino all'ettolitro L. 33 50, acquavite all'ettol. L. 100, caffè al quint. L. 290, zucchero al quintale L. 130, crusca al quint. L. 11, legna al quintale L. 2 10, paglia al quintale L. 3 50, fieno al quintale L. 7 50, avena al quintale L. 16 50, formaggio al quintale L. 195, lardo al quint. L. 157 25; ammontare della cauzione L. 3,000 di rendita.

Divisione Militare di Chieti.

Lotto 1. Pane per razione L. 0 220, pasta al quintale L. 55, carne al quintale lire 85, vino all'ettolitro L. 30 50, acquavite all.ettolitro L. 100, caffè al quintale L. 290, zucchero al quintale L. 130, crusca al quintale L. 11, legna al quintale L. 2 30, paglia al quintale L. 4 10, fieno al quintale L. 9 80, avena al quintale L. 23 20, formaggio al quint. L. 195, lardo al quint. L. 157 25; ammontare della cauzione L. 4,000 di rendita.

Divisione Militare di Catanzaro.

Lotto 1. Pane per razione L. 0 250, pasta al quintale L. 47 68, carne al quintale L. 99 70, vino all'ettolitro L. 38 25, acquavite all'ettolitro L. 100, caffè al quintale lire 325 12, zucchero al quintale L. 130, crusca al quintale L. 14 63, legna al quintale lire 2 44, paglia al quintale L. 4 38, fieno al quintale L. 10 40, avena al quintale L. 22 975, formaggio al quintale L. 218 48, lardo al quintale L. 157 25; ammontare della cauzione L. 3,000 di rendita.

Il sale per ogni quintale al prezzo di gabella coll'aumento di lire sei per cento per ogni divisione militare e per ogni lotto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'ufficio predetto d'Intendenza Militare.

Nell'interesse del servizio li fatali, ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, sono fissati a giorni otto decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi suddescritti un ribasso d'un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o biglietti della Banca Nazionale, o fedi di credito del banco di Napoli o titoli del debito pubblico al portatore per un valore corrispondente alla somma *in rendita* rispettivamente sovraindicata per cadun lotto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati agli uffici d'Intendenza militare dei singoli dipartimenti e delle divisioni territoriali di Cagliari e Palermo, facendo ad un tempo presso ai medesimi il voluto deposito.

I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si avverte però che i siffatti partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervenissero ufficialmente a quest'Intendenza militare prima dell'apertura dell'incanto.

Napoli, 14 agosto 1862.

Il Commissario di guerra ELIZI.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

Avviso d' asta

Si notifica, che nel giorno 2 settembre 1862, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala del Consiglio d'Ammiragliato, situata in Fossatello, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all' appalto per la costruzione di un pontone calcolato rilevare alla complessiva somma di L. 119,966 40.

Non saranno ammessi a licitare se non coloro i quali hanno le patenti da costruttore navale di 1.a o di 2.a classe.

I calcoli, le condizioni d' appalto ed i piani sono visibili nell'Uffizio del Commissariato Generale suddetto.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 5 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a scheda segreta a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina, *o da chi per esso*, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all' impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, per un valore corrispondente al decimo dell' ammontare dell'appalto, più Ln. 1000 per spese di contratto.

Genova, addì 19 agosto 1862.

Per il Commissario di 1.a classe
Capo dell'Ufficio dei Contratti
V. SQUILLACE.

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale del demanio e delle tasse

AVVISO

L'asta tenutasi oggi in questo Ministero per la vendita del pesce marinato e fresco delle valli di Comacchio nella prossima stagione autunnale andò deserta, non avendo la migliore offerta stata presentata in lire 531300 raggiunto in complesso il prezzo minimo di L. 519936, stabilito dal Ministero in senso dei relativi capitoli d'oneri nella sua scheda segreta.

L'imminente apertura della pesca non acconsentendo un regolare sperimento di nuovi incanti, il pubblico è avvertito che questo Ministero sino al mezzogiorno di martedì 26 corrente agosto, riceverà in pieghi suggellati privati partiti in carta da bollo per l'acquisto di cui si tratta, purchè vincolati all'osservanza dei capitoli d'oneri già fatti di pubblica ragione coll'avviso d'asta in data 8 corrente mese, e guarentiti dal contemporaneo deposito di L. 20000 ivi stabilito.

Tali partiti dovranno estendersi all'acquisto di tutte le marche e qualità di pesce e distinguer i prezzi in lire italiane esibiti per ognuna di queste. Saranno aperti in presenza degli accorrenti non appena scaduta l'ora sovra prefissa, con diffidamento che sarà considerato migliore, e come tale definitivamente accettato, seduta stante, quello tra di essi che sulla base della quantità del pesce dichiarata in via presuntiva nella tabella annessa ai capitoli d'oneri, recherà maggiore aumento al prezzo minimo come sovra stabilito nella scheda normale.

Torino, addì 20 agosto 1862.

Per detto Ministero
Il direttore capo di divisione
L. DE MARGHERITA.

N. 1199. AFFITTO

L'Amministr. dello spedale ed UU. LL. PP. di Pavia nel giorno 30 corrente, terrà nel proprio ufficio esperimento d'asta, per l'affitto dodicennale dall'11 novembre 1863 in avanti del latifondo denominato di Carbonara con cascina dei frati, situata in territorio di Carbonara circondario di Lomellina provincia di Pavia, di ett. 278, 48, 27, ossianó mil. cens. pert. 4234, 17, coll'estimo di scudi 18060, 1, 3, del peritale canone annuo di ital. L. 25994, 62, oltre ai patti onerosi assegnati nel capitolato e che a calcolo importano altre annue L. 1383, 95.

L'asta si terrà sotto le norme del regolamento annesso al regio decreto 7 novembre 1860, e col metodo dei partiti segreti, da presentarsi a questo ufficio prima dell'ora pomerid. del 30 corrente, avvertendosi che il limite minimo a cui potrà essere accordata la delibera è di ital. lire 26300 00.

A cauzione delle offerte gli aspiranti dovranno aver versata alla cassa del L. P. prima di quel termine la somma di ital. lire 8000 00.

Per la scadenza dei fatali all'aumento del ventesimo sulla migliore offerta è fissata l'ora pomerid. del giorno 10 prossimo venturo settembre.

I capitoli d'asta e d'affitto sono sin d'ora ostensibili presso l'ufficio di segreteria di questa amministrazione.

Pavia, dall' ufficio dell'amministrazione dello spedale ed uniti LL. PP. li 10 agosto 1862.

L' amministratore.

MUNICIPIO CAVOUR

È vacante il posto di Maestra di scuola elementare superiore cui è annesso lo stipendio di L. 600.

Le domande coi titoli d'idoneità e moralità si trasmetteranno al Sindaco prima del 15 settembre 1862.

DA AFFITTARE *al presente via di Nizza, num. 43*

Num. 3 ALLOGGI di 6 e 12 camere al primo piano, con vasto terrazzo.

INCANTO

Instante il signor cav. commendatore Carlo Lustrini, domiciliato in Genova, alle ore 8 antimeridiane delli 23 corrente, in Torino, sezione Borgo Nuovo, sul luogo detto Rocca dell'Ergastolo, regione Valletorta, sulla sponda sinistra del Po presso il Regio Castello del Valentino e dietro la fabbrica d'asfalto ivi sita in casa Bassignana col mezzo dell'ufficio di giudicatura, sezione Borgonuovo, avrà luogo l'incanto a favore del miglior offerente a pronti contanti di una barca meccanica in corso d'ultimazione denominata l'Italia, destinata al trasporto di passeggieri e merci da Torino a Casale e viceversa coi relativi attrezzi, stata oppignorata in pregiudicio del costruttore Antonio Grande, residente in Torino, con atto 19 corrente.

Torino, 21 agosto 1862.

Rambosio p. c.

SUBASTAZIONE.

Alle ore 10 mattutine delli 15 prossimo venturo settembre, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento, avanti il tribunale di questo circondario, in via della Consolata, n. 12, piano 1 di casa Ormea, in 6 distinti lotti, di un corpo di cascina posto in Pralormo, nelle regioni Massoria, Pesciovetto e Mezzani, sez. B, D, num. di mappa 231, 235, 255 bis, 256, 257, 258, 259, 260, 271, 230, 231, 215, 234, 268, 252, composto di campi, prati, gerbidi, casa rustica con aia e stagno, della complessiva superficie di are 561, 80 circa, il tutto come è descritto in apposito bando venale 28 luglio 1862, autentico Perincioli sostituito segretario, attualmente posseduto in parte dal debitore Secondo Grosso, domiciliato sulle fini di Carmagnola ed in parte dall'Ospedale di Carità di Poirino, contro i quali venne l'incanto predetto promosso dalli Bartolomeo ed Antonio fratelli Grosso, domiciliati sulle fini di Carmagnola, ammessi alla gratuita clientela.

Torino, 2 agosto 1862.

Stobbia sost. proc. dei poveri.

SUBASTAZIONE.

All'udienza del 13 settembre prossimo venturo, ed alle ore 10 mattutine davanti al tribunale del circondario di questa città avrà luogo l'incanto di due stabili posti sul territorio della città di Moncalieri. L'incanto avrà luogo in due distinti lotti e sarà aperto al prezzo di L. 3000 quanto al primo e di L. 3600 quanto al secondo e detto incanto ha luogo sull'instanza di Colombino Gioachino capo mastro impresaro rapp. dal procuratore capo Berruti Gius. ed a pregiudicio delli avv. Gio. Battista o Ludovico Luigi Simon Francesco, padre e figlio Rossi, tutti residenti in Torino.

Torino, 15 agosto 1862.

P. Berruti Gius.

CITAZIONE.

Con atto in data d'oggi dell' usciere Felice Chiarmetta, sulla instanza della Oddone Maddalena fu Francesco Antonio, residente in Pancalieri, ammessa al beneficio della pubblica gratuita clientela, con decreto 10 luglio prossimo passato, firmato Accusani presidente, vennero citati li Francesco Antonio e Luigi fratelli Oddone, già residenti a Carmagnola, in oggi di domicilio, dimora e residenza ignoti, per comparire nanti il tribunale del circondario di Pinerolo, entro il termine legale per la condanna dei medesimi al pagamento in favore di detta Oddone Maddalena, di L. 3630, portato da testamento paterno 27 marzo 1833, rogato Coggo e relativi interessi.

Pinerolo, 18 agosto 1862.

Garnier sost. Badano.

NUOVO INCANTO

In seguito ad aumento del mezzo sesto fatto da Giovanni Battista Sorasio alla somma di L. 1,200 cui vennero subastati ad instanza del signor cav. Tommaso Giordano, residente a Torino, gli stabili componenti il lotto secondo, composti di campo ed alteno regione Via di Murello, di are 67 82, già propri di Antonio Mainero da Moretta, in forza di sentenza del tribunale del circondario di Saluzzo del 22 luglio scorso, venne, con decreto dell'ill.mo signor presidente di detto tribunale del 9 corr. agosto fissata l'udienza di martedì 2 settembre prossimo pel nuovo incanto ed in aumento alla somma di L. 1,930 e sotto le condizioni inserte nel relativo avviso d'asta 9 corrente mese.

Saluzzo, 13 agosto 1862.

Nicolino proc.

CITAZIONE.

Felicita Boretti minore in persona del suo tutore Felice Cerutti, residente a Tronzano con atto di citazione delli 16 corrente mese dell'usciere Marchini, citò suo fratello Boretti Giuseppe già suo tutore, stato rimosso dalla tutela pel rendimento dei conti dipendenti dalla medesima, e che propose in L. 1314 60, con citazione a comparire avanti il tribunale del circondario di Vercelli in via ordinaria fra il termine di giorni 20 dalla pubblicazione fattasi dello stesso atto alla porta esterna del prefato tribunale per non conoscersi la dimora, il domicilio e la residenza del medesimo che cessò di abitare in Tronzano.

Vercelli, 16 agosto 1862.

Montagnini Eusebio caus.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.